



COMUNE DI COLLEDARA
Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 208

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO LL.PP.

N. 156 DEL 17-10-2017

Ufficio: UFFICIO SISMA

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - INAGIBILITA' DELLE
CHIESE DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI
SISMICI INIZIATI IL 24 AGOSTO 2016 E RILIEVO DANNI DELLA
PROTEZIONE CIVILE**

L'anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di ottobre, il Sindaco TIBERII
MANUELE

Premesso che in data 30 ottobre 2016 e 17 gennaio 2017 nuovi fortissimi sisma hanno di nuovo colpito l'Italia centrale causando ulteriori danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e private del Comune di Colledara;

Tenuto conto:

- che l'art. 2, comma 1, lett. c) della L. n. 225/1992 stabilisce che ai fini dell'attività di protezione civile si intendono come calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- che l'art. 3 della stessa L. n. 225/1992 stabilisce che:
 - a) sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2 (comma 1);
 - b) il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza (comma 4);
 - c) il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita (comma 5);

- d) le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio (comma 6);
- che l'art. 5, comma 1 della L. n. 225/1992 prevede che, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti;
 - che l'art. 16 della medesima L. n. 225/1992 stabilisce:
 - a) al comma 3, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale;
 - b) al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli autorità comunale di protezione civile;
 - che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al medesimo comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
 - che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
 - che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Viste le “schede per il rilievo del danno ai beni culturali – chiese” redatte dalla Protezione Civile relativamente alle chiese collocate nel territorio comunale di Colledara, aventi i seguenti esiti:

DENOMINAZIONE	LOCALIZZAZIONE	DATA SOPRAL.	SCHEDA N.	ESITO AGIBILITA'
CHIESA PARROCCHIALE – SAN PAOLO APOSTOLO	VIA SAN PAOLO	06/02/2017	1	INAGIBILE
CAPPELLA FERIALE SANTA MARIA DI LORETO	VIA PROVINCIALE - LOC. CHIOVANO	06/02/2017	2	AGIBILE
CHIESA SAN GIORGIO	VIA SAN GIORGIO - ORNANO GRANDE	06/02/2017	3	AGIBILE
CHIESA SAN MICHELE	CASTIGLIONE DELLA VALLE	06/02/2017	4	INAGIBILE
CHIESA SAN BERNARDINO	VIA PROVINCIALE - LOC. MERCATO VECCHIO	07/02/2017	1	INAGIBILE
CHIESA SAN NICOLA	VIA PROVINCIALE - F.NE VICO	07/02/2017	2	INAGIBILE
CHIESA SANT'ANTONIO MADONNA DEL CARMELO	LOC. CRETARA	07/02/2017	3	INAGIBILE
CHIESA SANTA MARIA DI LORETO	VIA PROVINCIALE - LOC. MERCATO VECCHIO	07/02/2017	4	INAGIBILE
CHIESA SANTA LUCIA	VILLA PETTO	07/02/2017	5	INAGIBILE
CHIESA SAN PASQUALE	VILLA ILII	07/02/2017	6	INAGIBILE
CHIESA SANT'ANNA	COLLEDARA	07/02/2017	7	INAGIBILE
CHIESA SAN PIETRO	BASCIANELLA	07/02/2017	8	INAGIBILE

Rilevato inoltre

- che gli edifici sopra detti appartengono alla Diocesi di Teramo Atri nelle Parrocchie di S. Paolo Apostolo di Colledara, di S. Giorgio di Ornano Grande e di S. Lucia di Villa Petto;

Tenuto conto

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimento volto ad assicurare immediata e tempestiva tutela dell'incolumità pubblica, mediante provvedimenti finalizzati ad assicurare piena

garanzia agli interessi pubblici che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Tenuto conto

- che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti destinatari dello stesso, i quali comunque sono stati informati verbalmente dal corpo di Polizia Municipale Locale della situazione verificata e della conseguente esigenza di provvedere;
- che è pertanto necessario effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento unitamente alla notificazione del presente provvedimento, assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo.

Visto l'articolo 16 del d.P.R. n. 66/1981;

Richiamate le vigenti Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione, ed in particolare Ordinanza n. 23 del 05 maggio 2017 e successiva Ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017;

DICHIARA

L'INAGILITA' degli immobili – CHIESE - , così come indicato nella tabella di seguito riportata:

DENOMINAZIONE	LOCALIZZAZIONE	DATA SOPRAL.	SCHED A N.	ESITO AGIBILITA'
CHIESA PARROCCHIALE – SAN PAOLO APOSTOLO	VIA SAN PAOLO	06/02/2017	1	INAGIBILE
CHIESA SAN MICHELE	CASTIGLIONE DELLA VALLE	06/02/2017	4	INAGIBILE
CHIESA SAN BERNARDINO	VIA PROVINCIALE - LOC. MERCATO VECCHIO	07/02/2017	1	INAGIBILE
CHIESA SAN NICOLA	VIA PROVINCIALE - F.NE VICO	07/02/2017	2	INAGIBILE
CHIESA SANT'ANTONIO MADONNA DEL CARMELO	LOC. CRETARA	07/02/2017	3	INAGIBILE
CHIESA SANTA MARIA DI LORETO	VIA PROVINCIALE - LOC. MERCATO VECCHIO	07/02/2017	4	INAGIBILE
CHIESA SANTA LUCIA	VILLA PETTO	07/02/2017	5	INAGIBILE
CHIESA SAN PASQUALE	VILLA ILII	07/02/2017	6	INAGIBILE
CHIESA SANT'ANNA	COLLEDARA	07/02/2017	7	INAGIBILE
CHIESA SAN PIETRO	BASCIANELLA	07/02/2017	8	INAGIBILE

- di proprietà della Diocesi di Teramo Atri nelle Parrocchie di S Paolo Apostolo di Colledara, di S. Giorgio di Ornano Grande e di S. Lucia di Villa Petto;

ORDINA

l'interdizione degli stessi dall'uso;

AVVISA

- che resta onere del proprietario la conservazione del bene finalizzata ad evitare un ulteriore aggravamento dello stato di danno;
- che la ricostruzione privata è disciplinata dal Decreto Legge 17 ottobre 2016 n.189 e dal Decreto Legge 11 novembre 2016 n.205 e smi;
- che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall'art.650 del Codice Penale e che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Teramo entro n.30 giorni dalla notifica.

Ordinanza UFFICIO LL.PP. n.156 del 17-10-2017 COMUNE DI COLLEDARA

DISPONE

- l'esecuzione forzata di sgombero, in caso di inottemperanza, con l'ausilio della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia

- la notifica della presente Ordinanza:
 - alla Diocesi di Teramo Atri P.zza Martiri 14 Teramo, alle Parrocchie di S. Paolo Apostolo di Colledara, si S. Giorgio di Ornano Grande e di S. Lucia di Villa Petto
 - al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo
 - al Sig. Questore della Provincia di Teramo
 - al Sig. Comandante del Comando Carabinieri di Tossicia
 - al Comando della Polizia Municipale di Colledara
 - al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché l'affissione in formato sintetico nelle zone interessate.

SI ALLEGA SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE” E NEL DETTAGLIO:

DENOMINAZIONE	LOCALIZZAZIONE	DATA SOPRAL.	SCHED A N.
CHIESA PARROCCHIALE – SAN PAOLO APOSTOLO	VIA SAN PAOLO	06/02/2017	1
CHIESA SAN MICHELE	CASTIGLIONE DELLA VALLE	06/02/2017	4
CHIESA SAN BERNARDINO	VIA PROVINCIALE - LOC. MERCATO VECCHIO	07/02/2017	1
CHIESA SAN NICOLA	VIA PROVINCIALE - F.NE VICO	07/02/2017	2
CHIESA SANT'ANTONIO MADONNA DEL CARMELO	LOC. CRETARA	07/02/2017	3
CHIESA SANTA MARIA DI LORETO	VIA PROVINCIALE - LOC. MERCATO VECCHIO	07/02/2017	4
CHIESA SANTA LUCIA	VILLA PETTO	07/02/2017	5
CHIESA SAN PASQUALE	VILLA ILII	07/02/2017	6
CHIESA SANT'ANNA	COLLEDARA	07/02/2017	7
CHIESA SAN PIETRO	BASCIANELLA	07/02/2017	8

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
TIBERII MANUELE

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
DE FLAVIIS MAURO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-10-2017 al 02-11-2017, n°
Lì 18-10-2017

IL MESSO COMUNALE
POLISINI FRANCO